



CITTA' DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



ORIGINALE

N. 308 del registro

Oggetto: Approvazione regolamento per incarichi extra istituzionali consentiti e vietati ai dipendenti comunali

L.Z.

L'anno Duemilaquattordici il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 16:45 con il prosieguo, in Vibo Valentia, nel Palazzo Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

| COGNOME E NOME | CARICA | PRESENZA |
|--------------------|--------------------|----------|
| Nicola D'Agostino | Sindaco Presidente | Si |
| Incoronata Bax | Assessore | Si |
| Pietro Comito | Assessore | Si |
| Antonio Fusca | Assessore | Si |
| Nicola Donato | Assessore | Si |
| Pasquale La Gamba | Vice Sindaco | No |
| Nicola Manfrida | Assessore | Si |
| Nazzareno Rubino | Assessore | No |
| Antonio Schiavello | Assessore | Si |
| Pasquale Vartuli | Assessore | Si |

Partecipa alla seduta la dott.ssa Adriana Teti, V. Segretario Generale, incaricato della redazione del presente atto sopra indicato.

Considerato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il presidente dichiara aperta la stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Dato, altresì, atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, riportati in calce al presente atto

IL DIRIGENTE SETTORE 1



PREMESSO:

che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è intervenuta anche in materia di incompatibilità tra l'esercizio della funzione pubblica e lo svolgimento di ulteriori attività estranee ai compiti di ufficio, apportando significative modifiche all'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, con l'obiettivo di incrementare il tasso di effettività dei principi ed istituti già previsti dall'ordinamento, mediante tecniche di sistematica verifica dell'esistenza di un conflitto tra interessi pubblici perseguiti nell'esercizio delle funzioni ed interessi (pubblici o privati) connessi allo svolgimento di un incarico estraneo ai compiti di ufficio;

RICHIAMATI:

l'art. 23-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il quale disciplina, in deroga al principio di esclusività dettato dal su riportato articolo 60, le fattispecie in materia di mobilità tra pubblico e privato, consentendo ai dirigenti di fruire di un periodo determinato di aspettativa senza assegni onde poter svolgere attività presso soggetti e organismi pubblici o privati;

l'art. 53, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il quale dispone che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall' amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente."

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";

il Decreto Legislativo 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante le "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.";

l'Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni - Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della L. 6 novembre 2012, n.190, che prevede l'adozione di appositi regolamenti per la disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;

RITENUTO:

necessario recepire le suddette normative mediante l'approvazione di apposito Regolamento comunale che disciplini le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali, specificando i casi di incompatibilità ed il procedimento autorizzatorio, in modo che venga assicurato che l'esercizio di tali attività non determini situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione o ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all'interno della struttura;

VISTO

il "Regolamento per gli incarichi extra-istituzionali consentiti e vietati ai dipendenti comunali", costituito da 14 articoli, redatto dal Segretario Generale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione;

RITENUTO:

che tale regolamento sia meritevole di approvazione;

RILEVATA:

la competenza di questo organo di governo ad adottare la presente deliberazione, a norma dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 18/812000, n. 267;



Il Dirigente
Dott.ssa Adriana Teti

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta formulata dal Dirigente settore 1

Visto lo Statuto di questo Comune;

Visto il D. Lgs. 16512001 art. 53 sS.mm.;

Visto il D. Lgs. 267/00 sS.mm.

Vista L. 190/2012 art. 1 c. 60;

Visto il D. Lgs. 3912013;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per gli incarichi extra-istituzionali consentiti e vietati ai dipendenti comunali", costituito da ventiquattro (14) articoli, nel testo del documento allegato al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le eventuali disposizioni regolamentari approvate con precedenti atti che risultano in contrasto con il presente regolamento;
3. di dare atto, altresì, che il presente Regolamento confluisce nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione quale atto integrativo;
4. di pubblicare l'approvato Regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente;
5. di dare informazione della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali - RR.SS.UU.;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica

La sottoscritta Dott.ssa Adriana Teti in qualità di Dirigente del Settore 1, ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 21 Regolamento Uffici e Servizi e dell'art.105 esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità tecnica



Il Dirigente

Dott.ssa Adriana Teti

Parere di regolarità contabile

La sottoscritta Dott.ssa Adriana Teti in qualità di Dirigente del Settore 4, ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 21 Regolamento Uffici e Servizi e dell'art.105 esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità contabile




Il Dirigente

Dott.ssa Adriana Teti

Letto, sottoscritto e approvato

IL SINDACO - PRESIDENTE
N. D'Agostino



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Adriana Teti



ATTESTATO DI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione N. del **22 DIC. 2014**

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE
Renato Franza

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.



Il V. Segretario Generale
Adriana Teti





CITTA' DI VIBO VALENTIA

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del Personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

=====

Articolo 1.

AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53 del DLgs n. 165/2001, detta i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria.

Ai fine del presente regolamento per "incarico" si intendono le prestazioni svolte dai dipendenti e dal Segretario comunale al di fuori del rapporto di lavoro con l'ente a favore di amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati, su commissione di terzi o anche su iniziativa del dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi¹.

1

Ai sensi del d.Lgs 165/2001

A. Le Pubbliche Amministrazioni, non possono:

- a. conferire ai dipendenti incarichi, non inclusi nei compiti e nei doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati;
- b. conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione da parte dell'Comune di appartenenza dei dipendenti stessi.

B. I dipendenti pubblici non possono, a loro volta, svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

C. Gli enti pubblici economici ed i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'comune di appartenenza dei dipendenti stessi.

Anche in caso di svolgimento di incarichi in posizione di aspettativa, distacco, comando, assegnazione o altra forma di prestazione di attività per altri datori di lavoro o committenti, il dipendente deve sempre chiedere l'autorizzazione

Il presente regolamento si applica in tutte le sue disposizioni ai dipendenti comunali e ai titolari di posizione organizzativa con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria (36). Si applica altresì al Segretario Comunale limitatamente agli incarichi non regolati dalla Ex Agenzia Segretari Comunali .

Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3 si applicano a tutto il personale dipendente, a prescindere dalla tipologia del rapporto.

Articolo 2

FINALITA'

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a.** definire i casi in cui lo svolgimento di attività extraistituzionali è assolutamente incompatibile;
- b.** definire i casi in cui lo svolgimento di dette attività è soggetto alla previa autorizzazione da parte del Comune , onde consentire alla medesima la verifica sulla sussistenza di specifiche incompatibilità (di diritto o di fatto);
- c.** definire i casi di compatibilità non soggetti ad autorizzazione;
- d.** attuare l'apposito sistema di monitoraggio del fenomeno delle attività extraistituzionali affidato al Dipartimento della Funzione Pubblica, garantendo la prescritta collaborazione da parte della scrivente amministrazione;
- e.** applicare lo specifico sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione delle norme sulle incompatibilità;
- f.** dettare i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali del personale dipendente aventi carattere di occasionalità e temporaneità, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio.

Articolo 3

DIVIETO

Al Segretario, ai dirigenti, ai dipendenti, titolari di posizione organizzativa e non, è fatto divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile con i doveri d'ufficio e l'immagine e il prestigio dell'ente.

Il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il Comune di Vibo Valentia è esclusivo.

Fermo restando quanto disposto dal Codice integrativo di comportamento del personale approvato dalla Giunta Municipale con la deliberazione n. 354/2013, In via generale sono incompatibili con il rapporto di lavoro presso il Comune:

- a) le attività non conciliabili con l'osservanza dei doveri d'ufficio ovvero che ne pregiudichino anche solo potenzialmente l'imparzialità e il buon andamento;
- b) le attività che anche solo potenzialmente possano determinare occasioni di conflitto di interessi con il comune ;
- c) gli incarichi che, per l'impegno richiesto o le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo, puntuale e regolare svolgimento dei compiti d'ufficio;
- d) le attività che arrechino anche solo potenzialmente danno o diminuzione all'azione e al prestigio del Comune.

In particolare al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto :

- a) di esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonomo ed artigianale. Il divieto non vige per i dipendenti collocati in comune in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. n. 183/2010, per la fattispecie specifica e per il periodo temporale per i quali è stata concessa detta comune l'aspettativa;
- b) di instaurare altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati e, comunque, di svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi del Comune.
- c) di assumere cariche in società, aziende ed enti, con fini di lucro, che comportino poteri gestori ed amministrativi o generino conflitto di interessi, tranne che si tratti di aziende ed enti per i quali la nomina sia riservata al Comune o per i quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, si prevede espressamente la partecipazione dei dipendenti del Comune. Il divieto non vige per le società cooperative come espressamente previsto dall'art. 61 del DPR 3/57;
- d) ricevere incarichi da istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici consorzi che abbiano in atto interessi o utilità in decisioni o attività del Comune fatti salvi specifici accordi finalizzati a consentire lo svolgimento di funzioni specialistiche da parte dei dipendenti.

I dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del Comune svolta attraverso i medesimi

poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente punto sono nulli.

Ai fini dell'applicazione del presente divieto sono considerati dipendenti anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs n. 39 dell'8.4.2013: "incarichi dirigenziali ed incarichi di responsabilità amministrativa di vertice".

I conflitti di interesse devono essere accertati da parte dell' comune in qualsiasi momento anche successivamente alla relativa autorizzazione. E' onere dell' comune procedere ad eventuale contestazione.

Articolo 4

INCOMPATIBILITÀ DI FATTO

Il dipendente può essere autorizzato ad esercitare attività extraistituzionali sempre che non sussistano casi di incompatibilità di fatto relative alla posizione che lo stesso occupa in seno all'amministrazione.

Dette incompatibilità possono essere determinate dalle seguenti circostanze:

- dall'assegnazione conferita all'interessato in una specifica unità operativa, servizio o area
- dalla sua designazione all'esecuzione di specifici compiti;
- dalla qualifica rivestita;
- dalla gravosità dell'incarico extraistituzionale, in relazione alla salvaguardia della capacità e del rendimento lavorativo nei confronti del Comune.

In tal senso risultano incompatibili:

- a. gli incarichi o le cariche a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione ha funzioni di controllo o di vigilanza;
- b. gli incarichi o le collaborazioni a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione hanno funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
- c. gli incarichi o le collaborazioni a favore di fornitori del Comune di beni o servizi, affidati ai dipendenti che partecipano, a qualunque titolo, al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore, di verifica o di controllo nell'esecuzione del contratto.

La valutazione sull'assenza di tali circostanze è necessaria perché non si configurino, in concreto, casi di conflitto di interessi, cumulo di incarichi, concorrenza sleale e danno all'immagine per l'amministrazione di appartenenza. A tal fine si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice integrativo di comportamento del personale approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 354/2013.

La verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità di fatto è effettuata secondo il seguente prospetto:

- per il dipendente dal titolare dell'area di posizione organizzativa cui è assegnato, in mancanza, dal dirigente
- per i titolari di posizione organizzativa dal dirigente
- per i dirigenti dal segretario generale
- per il segretario generale dal sindaco.

Articolo 5

DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ PER DIPENDENTI A TEMPO PIENO O CON PART TIME SUPERIORE AL 50%

Fatte salve le deroghe espressamente previste dalle norme vigenti, sono incompatibili con l'impiego pubblico - quando il dipendente ha un rapporto di lavoro con l'Amministrazione a tempo pieno o di durata superiore al 50% dell'orario lavorativo ordinario - e come tale vietate, le seguenti attività :

- a) commerciali e industriali;
- b) libero professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitudine, sistematicità e continuità, nonché di consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero - professionali.
- c) assunzione alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni, salvi il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004 e le previsioni di cui all'articolo 92 del DLgs n. 267/2000;
- d) espletamento di cariche nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali in società costituite a fine di lucro;
- e) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio;
- f) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con l'ente;
- g) incarichi che ne pregiudicano l'imparzialità e il buon andamento;
- h) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l'ente contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l'attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte dell'Amministrazione stessa;
- i) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all'ente o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura cui è assegnato svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;
- l) incarichi esterni di natura professionale ai dipendenti comunali, iscritti ad albi professionali che esercitino, in quanto in servizio a tempo parziale, una libera professione;
- m) incarichi tecnici previsti dal d.lgs. 163/06 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio dell'ente o per le quali lo

stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazioni comunque denominate o infine per le quali l'ente abbia concesso finanziamenti.

n) incarichi di patrocinio in giudizio conferiti da enti e soggetti che risiedono nel territorio dell'ente.

Articolo 6

GLI INCARICHI OCCASIONALI

In via eccezionale al personale, ai titolari di posizione organizzativa ai dirigenti e al Segretario può essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionale a condizione che gli stessi presentino i caratteri dell'occasionalità e concorrano alla crescita della professionalità del dipendente.

Gli incarichi occasionali autorizzabili sono i seguenti:

- a) professionali di consulenza tecnica o professionale in genere;
- b) direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche (salvo quanto previsto dal comma precedente)
- c) partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti di amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica;
- d) attività di docenza;
- e) partecipazione a commissioni di appalto, di concorso;
- f) partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti pubblici;
- g) attività di arbitrato;
- h) attività di rilevazione indagini statistiche;
- i) incarico di Commissario *ad acta*;
- l) espletamento di cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione familiare;
- m) esercizio dell'attività di amministratore di condomini, di residenza o nei quali il dipendente è titolare di proprietà;
- n) incarichi di tipo professionale.
- o) svolgere attività di arbitro o di perito o di consulente di parte, giudice onorario ed esperto presso i tribunali nominato dall'Autorità Giudiziaria
- p) partecipare, in qualità di relatore a convegni e seminari, per i quali è previsto un compenso;
- q) assumere collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche e/o presso privati,

r) incarichi ai sensi del comma 557 art. 1 della legge n. 311/2004 e le previsioni di cui all'articolo 92 del DLgs n. 267/2000

s) incarichi ai sensi dell'art 145 del D Lgs 267/2000

t) Limitatamente ai Segretari comunali incarichi presso Unione di Comuni, Comunità Montane , Consorzi di Comuni , Istituzioni -

Il carattere saltuario e/o occasionale del singolo incarico viene in evidenza con riferimento al tempo necessario per l'espletamento, alla gravosità dell'impegno richiesto e al compenso previsto o pattuito, anche con riferimento ad eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati. L'insieme degli incarichi occasionali autorizzati non potranno comportare annualmente un compenso lordo di euro 5.000,00 del trattamento economico fondamentale lordo spettante, fermo restando il carattere di occasionalità dei singoli incarichi.

Il dipendente non può svolgere incarichi che lo impegnino complessivamente per più di 25 ore nel corso di ciascun mese fatte eccezione per gli incarichi ai sensi del comma 557 art. 1 della legge n. 311/2004 in tal caso l'autorizzazione potrà prevedere un massimo di 12 ore settimanali e per gli incarichi suindicati alle lettere s) e t) per cui può essere consentito un ammontare mensile di ore superiore a 25 . Le modalità di articolazione dell'incarico nel limite massimo sopra citato devono essere concordate con il titolare di posizione organizzativa per il personale, con il Segretario generale per i titolari di posizione organizzativa, con il Sindaco per il Segretario Comunale, ferme restando eventuali condizioni apposte nel provvedimento autorizzativo.

Il dipendente che sta compiendo il periodo di prova di cui all'art. 14 bis del C.C.N.L. non può essere autorizzato prima del decorso, con esito positivo, del periodo stesso.

I dipendenti in part time fino al 50% possono svolgere attività professionali e di lavoro subordinato nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, fermo restando il vincolo di comunicazione all'ente.

Articolo 7

L'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni deve essere richiesta all'Amministrazione comunale dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico può, comunque, essere richiesta anche dal dipendente interessato.

Le singole richieste di autorizzazione all'esercizio di incarichi dovranno essere valutate per i dipendenti dai titolari dell'area di posizione organizzativa cui sono assegnati o, in mancanza, direttamente dal dirigente, per i titolari di posizione organizzativa dal dirigente, per i dirigenti dal Segretario Generale - Responsabile per la prevenzione della corruzione, per il Segretario Comunale dal Sindaco, secondo i seguenti criteri:

a) saltuarietà e occasionalità degli stessi nel breve periodo;

- COMUNALE
- b) non interferenza con l'attività ordinaria;
 - c) natura dell'attività e relazione con gli interessi dell'Amministrazione;
 - d) modalità di svolgimento;
 - e) impegno richiesto;
 - f) Crescita professionale.

Nell'effettuare la valutazione l'organo competente, valuterà inizialmente il presupposto di "continuità" che non si configura nella costanza del rapporto tra committente e prestatore, che può essere anche lecito, ma nella continuità delle prestazioni, tanto da inserire il prestatore in un ipotetico ciclo produttivo fisso e prestabilito, tale da poter essere inquadrato alla stregua di un incarico costante, soggetto a persistenza e regolarità con susseguente aggravio vincolante a carico del dipendente, dei titolari di posizione organizzativa e dal Segretario Comunale.

Gli elementi che contraddistinguono la saltuarietà e l'occasionalità, devono essere dettagliati adeguatamente dal dipendente, dai titolari di posizione organizzativa e dal Segretario Comunale in fase di compilazione dell'istanza di autorizzazione. Gli elementi si evinceranno dalla descrizione attuativa dell'attività.

Qualora un simile presupposto non sia adeguatamente circostanziato, si andrà incontro a un rigetto della istanza.

Assume, tra l'altro rilievo il compenso pattuito a indice di gravosità dell'impegno, e la verifica l'eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati.

La richiesta di autorizzazione, da compilare secondo il modello allegato al presente regolamento, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il soggetto che eroga il compenso;
- c) il luogo dello svolgimento;
- d) la durata;
- e) il compenso lordo previsto;
- f) la dichiarazione di non interferenza con l'attività ordinaria.

7. Le richieste di autorizzazioni devono trovare risposta entro 30 giorni. Nel caso di mancata risposta essa si intende negativa per le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con privati e si intende positiva per le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con PA.

8. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall'organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dell'ente.

9. Relativamente alle richieste di autorizzazioni ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004, che introducendo nei comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti

una figura assimilabile al comando e consente a questi ultimi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, trattandosi di una specificazione dell'istituto del comando, l'autorizzazione è regolata da una norma considerata di diritto speciale rispetto alla disciplina in tema di lavoro subordinato e si palesa derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro subordinato². L'autorizzazione in tal caso dovrà contenere apposite prescrizioni, stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. Le modalità operative dell'utilizzo temporaneo del dipendente pertanto saranno disciplinate in tramite l'atto autorizzativo rilasciato dall'Ente di appartenenza.

Articolo 8

TERMINE PER PROCEDERE ALL'AUTORIZZAZIONE (PER IL PERSONALE COMUNALE)

Il termine per concedere o negare l'autorizzazione è fissato in gg. 30 dalla ricezione della richiesta stessa.

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni pubbliche, s'intende accordata; in ogni altro caso, s'intende definitivamente negata.

Articolo 9

TERMINE PER PROCEDERE ALL'AUTORIZZAZIONE (PER IL PERSONALE COMUNALE CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)

Per il personale comunale che presta comunque servizio presso altre amministrazioni pubbliche, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni.

Articolo 10

INCARICHI PER I QUALI NON E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE

1. Per lo svolgimento dei seguenti incarichi non è necessaria l'autorizzazione ed è sufficiente la semplice comunicazione tempestiva:

- a) attività rese a titolo gratuito;
- b) attività espletate esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale, senza scopo di lucro;
- c) pubblicazione di articoli o libri;

² . vedi parere n. 2441 della prima sezione del Consiglio di Stato, e circolare del Ministero dell'Interno, n. 2 del 21 ottobre 2005.

- d) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- e) la partecipazione a convegni e seminari;
- f) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate (restano, invece, inclusi gli incarichi per i quali il sistema di rimborso spese viene calcolato forfettariamente);
- g) incarichi conferiti per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- l) docenze e ricerca scientifica.

Tali incarichi sono oggetto di comunicazione tempestiva comunicazione.

Qualora l'incarico venga svolto dal personale dirigente, la comunicazione dovrà essere inviata al Segretario Generale; nel caso venga svolto dal restante personale – titolare o meno di P.O., la comunicazione dovrà essere inviata al dirigente responsabile del Settore di appartenenza-

Articolo 11

OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE

1. Rimangono fermi i vincoli di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa in vigore.

Entro il 30 aprile di ciascun anno i soggetti pubblici o privati che conferiscono ai dipendenti comunali gli incarichi autorizzati dal presente regolamento, sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione dei compensi erogati nell'anno precedente.

Tale scadenza verrà indicata nella comunicazione di autorizzazione al personale comunale e all'Ente conferente l'incarico.

Articolo 12

SANZIONI E VIGILANZA

1. Il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, o qualora vengano accertate richieste di autorizzazioni non veritiere, viene diffidato dall'ente a cessare la situazione di incompatibilità nei successivi 30 giorni.

2. Decorso 30 giorni dalla diffida, ove l'incompatibilità non sia cessata, l'ente irroga al dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.

3. Il procedimento per l'accertamento delle cause di recesso si svolge nel contraddittorio delle parti, secondo la disciplina contenuta nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di

Lavoro del personale e dell'area dirigenziale del Comparto "Regioni e delle Autonomie Locali".

4. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazioni deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto dal dipendente, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ente.

Articolo 13

ABROGAZIONI

E' abrogata ogni disposizione regolamentare in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento

Articolo 14

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Dall'applicazione del presente regolamento non devono discendere oneri aggiuntivi per l'ente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti.

Il presente regolamento confluisce nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione quale atto integrativo, ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.



CITTA' DI VIBO VALENTIA

Al Segretario Comunale/Responsabile del servizio /al Sindaco

SEDE

*Il/la sottoscritto/a in qualità di
..... Cat. in servizio presso il Settore.*

CHIEDE

di essere autorizzato/a, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente del Comune di Vibo Valentia svolgere la seguente attività:

per conto della ditta/ente/altro

.....

sede/indirizzo e codice fiscale

.....

L'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio per un impegno non superiore a 25 ore mensili:

- Oggetto dell'incarico.....
- nel periodo dal al
- luogo di svolgimento
- tempi di svolgimento
- compenso Lordo previsto
-
- durata dell'incarico

dichiara di non essere a conoscenza di alcuna situazione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, tra l'attività da svolgere e quella assegnata in qualità di pubblico dipendente.

Resta ferma l'osservanza da parte del soggetto che eroga i compensi previsti di darne comunicazione a questa Amministrazione secondo i termini e le modalità di cui all'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165.

Data Firma

Comune di Vibo Valentia

vv

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 2633 DEL 22/12/2014

Si certifica che il documento **Delibere di Giunta** avente per oggetto

**DELIBERA DI G.C.N. 308 : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI
CONSENTITI E VIETATI AI DIPENDENTI COMUNALI .**


ed allegati:

DELIB.G.C.N.308.pdf

viene affisso all'albo pretorio in data **22/12/2014** e vi rimarrà sino al giorno **06/01/2015**.

L'incaricato della pubblicazione

Paolo Tripodi



Il funzionario responsabile

Adriana Teti



CITTA' DI VIBO VALENTIA

OGGETTO: Approvazione regolamento per incarichi extra istituzionali consentiti e vietati ai dipendenti comunali.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è intervenuta anche in materia di incompatibilità tra l'esercizio della funzione pubblica e lo svolgimento di ulteriori attività estranee ai compiti di ufficio, apportando significative modifiche all'art. 53 del d. lgs. 165/2001, con l'obiettivo di incrementare il tasso di effettività dei principi ed istituti già previsti dall'ordinamento, mediante tecniche di sistematica verifica dell'esistenza di un conflitto tra interessi pubblici perseguiti nell'esercizio delle funzioni ed interessi (pubblici o privati) connessi allo svolgimento di un incarico estraneo ai compiti di ufficio;

RICHIAMATI

- l'art. 23-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il quale disciplina, in deroga al principio di esclusività dettato dal su riportato articolo 60, le fattispecie in materia di mobilità tra pubblico e privato, consentendo ai dirigenti di fruire di un periodo determinato di aspettativa senza assegni onde poter svolgere attività presso soggetti e organismi pubblici o privati;
- l'art. 53, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il quale dispone che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall' amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente."
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";
- il Decreto Legislativo 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante le "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.";
- l'Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni - Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della L. 6 novembre 2012, n.190, che prevede l'adozione di appositi regolamenti per la disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici

RITENUTO necessario recepire le suddette normative mediante l'approvazione di apposito Regolamento comunale che disciplini le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali, specificando i casi di incompatibilità ed il procedimento autorizzatorio, in modo che venga assicurato che l'esercizio di tali attività non determini situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione o ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all'interno della struttura;

VISTO il "Regolamento per gli incarichi extra-istituzionali consentiti e vietati ai dipendenti comunali",

costituito da 14 articoli, redatto dal Segretario Generale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione;

RITENUTO che tale regolamento sia meritevole di approvazione;

RILEVATA la competenza di questo organo di governo ad adottare la presente deliberazione, a norma dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 18/812000, n. 267;

VISTO lo Statuto di questo Comune;

VISTO il D. Lgs. 16512001 art. 53 sS.mm.;

VISTO il D. Lgs. 267/00 sS.mm.

VISTA L. 190/2012 art. 1 c. 60;

VISTO il D. Lgs. 3912013;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per gli incarichi extra-istituzionali consentiti e vietati ai dipendenti comunali", costituito da ventiquattro (14) articoli, nel testo del documento allegato al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le eventuali disposizioni regolamentari approvate con precedenti atti che risultano in contrasto con il presente regolamento;
3. di dare atto, altresì, che il presente Regolamento confluisce nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione quale atto integrativo;
4. di pubblicare l'approvato Regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente;
5. di dare informazione della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali - RR.SS.UU.;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VIBO VALENTIA

-----OO-----

**Regolamento sui criteri per lo
svolgimento di incarichi extra
istituzionali da parte del
personale dipendente con
rapporto di lavoro superiore al
50% della prestazione
lavorativa ordinaria o a tempo
pieno**

-Art. 53 D. Lgs 165/2001-

Approvato con deliberazione della G.M. n. del

Articolo 1.

AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53 del DLgs n. 165/2001, detta i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria.

Ai fine del presente regolamento per "incarico" si intendono le prestazioni svolte dai dipendenti e dal Segretario comunale al di fuori del rapporto di lavoro con l'ente a favore di amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati, su commissione di terzi o anche su iniziativa del dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi¹. Anche in caso di svolgimento di incarichi in posizione di aspettativa, distacco, comando, assegnazione o altra forma di prestazione di attività per altri datori di lavoro o committenti, il dipendente deve sempre chiedere l'autorizzazione

Il presente regolamento si applica in tutte le sue disposizioni ai dipendenti comunali e ai titolari di posizione organizzativa con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria (36). Si applica altresì al Segretario Comunale limitatamente agli incarichi non regolati dalla Ex Agenzia Segretari Comunali .

¹Ai sensi del d.Lgs 165/2001

A. Le Pubbliche Amministrazioni, non possono:

- a. conferire ai dipendenti incarichi, non inclusi nei compiti e nei doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati;
- b. conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione da parte dell'Comune di appartenenza dei dipendenti stessi.

B. I dipendenti pubblici non possono, a loro volta, svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

C. Gli enti pubblici economici ed i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'comune di appartenenza dei dipendenti stessi.

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3 si applicano a tutto il personale dipendente, a prescindere dalla tipologia del rapporto.

Articolo 2

FINALITA'

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a. definire i casi in cui lo svolgimento di attività extraistituzionali è assolutamente incompatibile;
- b. definire i casi in cui lo svolgimento di dette attività è soggetto alla previa autorizzazione da parte del Comune , onde consentire alla medesima la verifica sulla sussistenza di specifiche incompatibilità (di diritto o di fatto);
- c. definire i casi di compatibilità non soggetti ad autorizzazione;
- d. attuare l'apposito sistema di monitoraggio del fenomeno delle attività extraistituzionali affidato al Dipartimento della Funzione Pubblica, garantendo la prescritta collaborazione da parte della scrivente amministrazione;
- e. applicare lo specifico sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione delle norme sulle incompatibilità;
- f. dettare i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali del personale dipendente aventi carattere di occasionalità e temporaneità, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio.

Articolo 3

DIVIETO

Al Segretario, ai dirigenti, ai dipendenti, titolari di posizione organizzativa e non , è fatto divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile con i doveri d'ufficio e l'immagine e il prestigio dell'ente.

Il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il Comune di Vibo Valentia è esclusivo.

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

Fermo restando quanto disposto dal Codice integrativo di comportamento del personale approvato dalla Giunta Municipale con la deliberazione n./2013, In via generale sono incompatibili con il rapporto di lavoro presso il Comune:

- a) le attività non conciliabili con l'osservanza dei doveri d' ufficio ovvero che ne pregiudichino anche solo potenzialmente l'imparzialità e il buon andamento;
- b) le attività che anche solo potenzialmente possano determinare occasioni di conflitto di interessi con il comune ;
- c) gli incarichi che, per l'impegno richiesto o le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo, puntuale e regolare svolgimento dei compiti d'ufficio;
- d) le attività che arrechino anche solo potenzialmente danno o diminuzione all'azione e al prestigio del Comune.

In particolare al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto :

- a) di esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonomo ed artigianale. Il divieto non vige per i dipendenti collocati in comune in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. n. 183/2010, per la fattispecie specifica e per il periodo temporale per i quali è stata concessa detta comune l'aspettativa;
- b) di instaurare altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati e, comunque, di svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi del Comune.
- c) di assumere cariche in società, aziende ed enti, con fini di lucro, che comportino poteri gestori ed amministrativi o generino conflitto di interessi, tranne che si tratti di aziende ed enti per i quali la nomina sia riservata all' Comune o per i quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, si prevede espressamente la partecipazione dei dipendenti del Comune. Il divieto non vige per le società cooperative come espressamente previsto dall'art. 61 del DPR 3/57;
- d) ricevere incarichi da istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici consorzi che abbiano in atto interessi o utilità in decisioni o attività del Comune fatti salvi specifici accordi finalizzati a consentire lo svolgimento di funzioni specialistiche da parte dei dipendenti.

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

I dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del Comune svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente punto sono nulli.

Ai fini dell'applicazione del presente divieto sono considerati dipendenti anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs n. 39 dell'8.4.2013: "incarichi dirigenziali ed incarichi di responsabilità amministrativa di vertice".

I conflitti di interesse devono essere accertati da parte dell'comune in qualsiasi momento anche successivamente alla relativa autorizzazione. E' onere dell'comune procedere ad eventuale contestazione.

Articolo 4

INCOMPATIBILITÀ DI FATTO

Il dipendente può essere autorizzato ad esercitare attività extraistituzionali sempre che non sussistano casi di incompatibilità di fatto relative alla posizione che lo stesso occupa in seno all'amministrazione.

Dette incompatibilità possono essere determinate dalle seguenti circostanze:

- dall'assegnazione conferita all'interessato in una specifica unità operativa, servizio o area
- dalla sua designazione all'esecuzione di specifici compiti;
- dalla qualifica rivestita;
- dalla gravosità dell'incarico extraistituzionale, in relazione alla salvaguardia della capacità e del rendimento lavorativo nei confronti del Comune.

In tal senso risultano incompatibili:

- a. gli incarichi o le cariche a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione ha funzioni di controllo o di vigilanza;

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

b. gli incarichi o le collaborazioni a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione hanno funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;

c. gli incarichi o le collaborazioni a favore di fornitori del Comune di beni o servizi, affidati ai dipendenti che partecipano, a qualunque titolo, al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore, di verifica o di controllo nell'esecuzione del contratto.

La valutazione sull'assenza di tali circostanze è necessaria perché non si configurino, in concreto, casi di conflitto di interessi, cumulo di incarichi, concorrenza sleale e danno all'immagine per l'amministrazione di appartenenza. A tal fine si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice integrativo di comportamento del personale approvato con deliberazione della Giunta Municipale n./2013.

La verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità di fatto è effettuata secondo il seguente prospetto:

- per il dipendente dal titolare dell'area di posizione organizzativa cui è assegnato, in mancanza, dal dirigente
- per i titolari di posizione organizzativa dal dirigente
- per i dirigenti dal segretario generale
- per il segretario generale dal sindaco.

Articolo 5

DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ PER DIPENDENTI A TEMPO PIENO O CON PART TIME SUPERIORE AL 50%

Fatte salve le deroghe espressamente previste dalle norme vigenti, sono incompatibili con l'impiego pubblico - quando il dipendente ha un rapporto di lavoro con l'Amministrazione a tempo pieno o di durata superiore al 50% dell'orario lavorativo ordinario - e come tale vietate, le seguenti attività:

- a) commerciali e industriali;
- b) libero professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitudine, sistematicità e continuità, nonché di consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero - professionali.
- c) assunzione alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni, salvi il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004 e le previsioni di cui all'articolo 92 del DLgs n. 267/2000;

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

- d) espletamento di cariche nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali in società costituite a fine di lucro;
- e) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio;
- f) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con l'ente;
- g) incarichi che ne pregiudicano l'imparzialità e il buon andamento;
- h) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l'ente contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l'attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte dell'Amministrazione stessa;
- i) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all'ente o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura cui è assegnato svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;
- l) incarichi esterni di natura professionale ai dipendenti comunali, iscritti ad albi professionali che esercitino, in quanto in servizio a tempo parziale, una libera professione;
- m) incarichi tecnici previsti dal d.lgs. 163/06 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio dell'ente o per le quali lo stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazioni comunque denominate o infine per le quali l'ente abbia concesso finanziamenti.
- n) incarichi di patrocinio in giudizio conferiti da enti e soggetti che risiedono nel territorio dell'ente.

Articolo 6

GLI INCARICHI OCCASIONALI

In via eccezionale al personale, ai titolari di posizione organizzativa ai dirigenti e al Segretario può essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionale a condizione che gli stessi presentino i caratteri dell'occasionalità e concorrano alla crescita della professionalità del dipendente.

Gli incarichi occasionali autorizzabili sono i seguenti:

- a) professionali di consulenza tecnica o professionale in genere;

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

- b) direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche (salvo quanto previsto dal comma precedente)
- c) partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti di amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica;
- d) attività di docenza;
- e) partecipazione a commissioni di appalto, di concorso;
- f) partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti pubblici;
- g) attività di arbitrato;
- h) attività di rilevazione indagini statistiche;
- i) incarico di Commissario *ad acta*;
- l) espletamento di cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione familiare;
- m) esercizio dell'attività di amministratore di condomini, di residenza o nei quali il dipendente è titolare di proprietà;
- n) incarichi di tipo professionale.
- O) svolgere attività di arbitro o di perito o di consulente di parte, giudice onorario ed esperto presso i tribunali nominato dall'Autorità Giudiziaria
- p) partecipare, in qualità di relatore a convegni e seminari, per i quali è previsto un compenso;
- q) assumere collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche e/o presso privati,
- r) incarichi ai sensi del comma 557 art. 1d ella legge n. 311/2004 e le previsioni di cui all'articolo 92 del DLgs n. 267/2000
- s) incarichi ai sensi dell'art 145 del D Lgs 267/2000
- t) Limitatamente ai Segretari comunali incarichi presso Unione di Comuni, Comunità Montane , Consorzi di Comuni , Istituzioni -

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

Il carattere saltuario e/o occasionale del singolo incarico viene in evidenza con riferimento al tempo necessario per l'espletamento, alla gravosità dell'impegno richiesto e al compenso previsto o pattuito, anche con riferimento ad eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati. L'insieme degli incarichi occasionali autorizzati non potranno comportare annualmente un compenso lordo di euro 5.000,00 del trattamento economico fondamentale lordo spettante, fermo restando il carattere di occasionalità dei singoli incarichi.

Il dipendente non può svolgere incarichi che lo impegnino complessivamente per più di 25 ore nel corso di ciascun mese [fatte eccezione per gli incarichi ai sensi del comma 557 art. 1 della legge n. 311/2004 in tal caso l'autorizzazione potrà prevedere un massimo di 12 ore settimanali e per gli incarichi suindicati alle lettere s) e t) per cui può essere consentito un ammontare mensile di ore superiore a 25]. Le modalità di articolazione dell'incarico nel limite massimo sopra citato devono essere concordate con il titolari di posizione organizzativa per il personale, con il Segretario generale per i titolari di posizione organizzativa, con il Sindaco per il Segretario Comunale, ferme restando eventuali condizioni apposte nel provvedimento autorizzativo.

Il dipendente che sta compiendo il periodo di prova di cui all'art. 14 bis del C.C.N.L. non può essere autorizzato prima del decorso, con esito positivo, del periodo stesso.

I dipendenti in part time fino al 50% possono svolgere attività professionali e di lavoro subordinato nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, fermo restando il vincolo di comunicazione all'ente.

Articolo 7

L'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni deve essere richiesta all'Amministrazione comunale dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico può, comunque, essere richiesta anche dal dipendente interessato.

Le singole richieste di autorizzazione all'esercizio di incarichi dovranno essere valutate per i dipendenti dai titolari dell'area di posizione organizzativa cui sono assegnati o, in mancanza, direttamente dal dirigente, per i titolari di posizione organizzativa dal dirigente, per i dirigenti dal Segretario Generale - Responsabile per la prevenzione della corruzione, per il Segretario Comunale dal Sindaco, secondo i seguenti criteri:

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

- a) saltuariet  e occasionalit  degli stessi nel breve periodo;
- b) non interferenza con l'attivit  ordinaria;
- c) natura dell'attivit  e relazione con gli interessi dell'Amministrazione;
- d) modalit  di svolgimento;
- e) impegno richiesto;
- f) Crescita professionale.

Nell'effettuare la valutazione l'organo competente, valuter  inizialmente il presupposto di "continuit " che non si configura nella costanza del rapporto tra committente e prestatore, che pu  essere anche lecito, ma nella continuit  delle prestazioni, tanto da inserire il prestatore in un ipotetico ciclo produttivo fisso e prestabilito, tale da poter essere inquadrato alla stregua di un incarico costante, soggetto a persistenza e regolarit  con susseguente aggravio vincolante a carico del dipendente , dei titolari di posizione organizzativa e dal Segretario Comunale.

Gli elementi che contraddistinguono la saltuariet  e l'occasionalit , devono essere dettagliati adeguatamente dal dipendente ,dai titolari di posizione organizzativa e dal Segretario Comunale in fase di compilazione dell'istanza di autorizzazione. Gli elementi si evinceranno dalla descrizione attuativa dell'attivit .

Qualora un simile presupposto non sia adeguatamente circostanziato, siandr  incontro a un rigetto della istanza.

Assume, tra l'altro rilievo il compenso pattuito a indice di gravosit  dell'impegno, e la verifica l'eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi gi  autorizzati.

La richiesta di autorizzazione, da compilare secondo il modello allegato al presente regolamento , deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il soggetto che eroga il compenso;
- c) il luogo dello svolgimento;

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

- d) la durata;
- e) il compenso lordo previsto;
- f) la dichiarazione di non interferenza con l'attività ordinaria.

7. Le richieste di autorizzazioni devono trovare risposta entro 30 giorni. Nel caso di mancata risposta essa si intende negativa per le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con privati e si intende positiva per le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con PA.

8. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall'organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dell'ente.

9. Relativamente alle richieste di autorizzazioni ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004, che introducendo nei comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando e consente a questi ultimi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, trattandosi di una specificazione dell'istituto del comando, l'autorizzazione è regolata da una norma considerata di diritto speciale rispetto alla disciplina in tema di lavoro subordinato e si palesa derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro subordinato² L'autorizzazione in tal caso dovrà contenere apposite prescrizioni, stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. Le modalità operative dell'utilizzo temporaneo del dipendente pertanto saranno disciplinate in tramite l'atto autorizzativo rilasciato dall'Ente di appartenenza.

Articolo 8

TERMINE PER PROCEDERE ALL'AUTORIZZAZIONE (PER IL PERSONALE COMUNALE)

Il termine per concedere o negare l'autorizzazione è fissato in gg. 30 dalla ricezione della richiesta stessa.

2. vedi parere n. 2441 della prima sezione del Consiglio di Stato, e circolare del Ministero dell'Interno, n. 2 del 21 ottobre 2005.

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni pubbliche, s'intende accordata; in ogni altro caso, s'intende definitivamente negata.

Articolo 9

TERMINE PER PROCEDERE ALL' AUTORIZZAZIONE (PER IL PERSONALE COMUNALE CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)

Per il personale comunale che presta comunque servizio presso altre amministrazioni pubbliche, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni.

Articolo 10

INCARICHI PER I QUALI NON E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE

1. Per lo svolgimento dei seguenti incarichi non è necessaria l'autorizzazione ed è sufficiente la semplice comunicazione tempestiva:

- a) attività rese a titolo gratuito;
- b) attività espletate esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale, senza scopo di lucro;
- c) pubblicazione di articoli o libri;
- d) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- e) la partecipazione a convegni e seminari;
- f) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate (restano, invece, inclusi gli incarichi per i quali il sistema di rimborso spese viene calcolato forfettariamente);
- g) incarichi conferiti per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

l) docenze e ricerca scientifica.

Tali incarichi sono oggetto di comunicazione tempestiva comunicazione.

Qualora l'incarico venga svolto dal personale dirigente, la comunicazione dovrà essere inviata al Segretario Generale; nel caso venga svolto dal restante personale – titolare o meno di P.O., la comunicazione dovrà essere inviata al dirigente responsabile del Settore di appartenenza-

Articolo 11

OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE

1. Rimangono fermi i vincoli di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa in vigore.

Entro il 30 aprile di ciascun anno i soggetti pubblici o privati che conferiscono ai dipendenti comunali gli incarichi autorizzati dal presente regolamento, sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione dei compensi erogati nell'anno precedente.

Tale scadenza verrà indicata nella comunicazione di autorizzazione al personale comunale e all'Ente conferente l'incarico.

Articolo 12

SANZIONI E VIGILANZA

1. Il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, o qualora vengano accertate richieste di autorizzazioni non veritiere, viene diffidato dall'ente a cessare la situazione di incompatibilità nei successivi 30 giorni.

2. Decorsi 30 giorni dalla diffida, ove l'incompatibilità non sia cessata, l'ente irroga al dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.

3. Il procedimento per l'accertamento delle cause di recesso si svolge nel contraddittorio delle parti, secondo la disciplina contenuta nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale e dell'area dirigenziale del Comparto "Regioni e delle Autonomie Locali".

4. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazioni deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto dal dipendente, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ente.

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

Articolo 13**ABROGAZIONI**

E' abrogata ogni disposizione regolamentare in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento

Articolo 14**DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

Dall'applicazione del presente regolamento non devono discendere oneri aggiuntivi per l'ente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti.

Il presente regolamento confluisce nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione quale atto integrativo, ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

Comune di Vibo Valentia

Provincia di VIBO VALENTIA

Al Segretario Comunale/Responsabile del servizio /al Sindaco

SEDE

Il/la sottoscritto/a in qualità di

..... Cat. in servizio presso il Settore.

CHIEDE

di essere autorizzato/a, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente del Comune di Vibo Valentia svolgere la seguente attività:

per conto della ditta/ente/altro

sede/indirizzo e codice fiscale

L'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio per un impegno non superiore a 25 ore mensili:

• Oggetto dell'incarico.....

• nel periodo dal al

• luogo di svolgimento

• tempi di svolgimento

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno

- compenso Lordo previsto.....
- nel durata dell'incarico

dichiara di non essere a conoscenza di alcuna situazione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, tra l'attività da svolgere e quella assegnata in qualità di pubblico dipendente.

Resta ferma l'osservanza da parte del soggetto che eroga i compensi previsti di darne comunicazione a questa Amministrazione secondo i termini e le modalità di cui all'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165.

Data Firma

[Digitare il testo]

COMUNE DI Vibo Valentia

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno